

Spett.le Amministrazione Comunale .
Via San Rocco, 7 - 25020 - SENIGA .
tel.030-9955027 030-9955423 .
fax 030-9955509 .
mail protocollo@pec.comune.seniga.bs.it .

**COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART.17 "OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE" DEL
REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI
(TARI)**

Il sottoscritto _____

residente a _____

Via _____ n. _____ piano _____ interno _____

Codice Fiscale _____ Tel. _____

e-mail _____

con la presente **COMUNICA** che dalla data _____

nei locali che si trovano in Seniga

Via _____ n. _____ piano _____ interno _____

sono DOMICILIATI, ma NON RESIDENTI (art.17 comma 1):
(esempio: colf, badanti)

sono RESIDENTI, ma NON DOMICILIATI (art.17 comma 2):
(esempio: ricoverati presso case di riposo)

sono NON RESIDENTI e NON DOMICILIATI (art.17 comma 3):
(locali tenuti a disposizione, AIRE)

le seguenti persone:

COGNOME E NOME

CODICE FISCALE

Elencazione documenti allegati comprovanti quanto comunicato e spiegazioni:

DATA COMPILAZIONE

FIRMA DEL DICHIARANTE

(Allegare fotocopia carta identità)

NOTE E SPIEGAZIONI:

La RESIDENZA di una persona si trova nel Comune in cui è registrata nell'Anagrafe, il DOMICILIO si trova nel Comune in cui la persona vive abitualmente.

Nella maggior parte dei casi il domicilio coincide con la residenza.

Questo stampato serve a risolvere ai fini della Tari i casi in cui residenza e domicilio non coincidono.

STRALCIO DELL' ART. 17 DEL REGOLAMENTO COMUNALE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza di indicazione, quello di un unità ogni 50 mq di superficie imponibile (con arrotondamento all'unità superiore).

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalla constatazione (verbalizzata dagli organi preposti) della permanenza stabile sul territorio di occupanti non dichiarati.